



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza

Prot. 46 / V/2016

Tivoli, 15.12.2016

Ai Signori Magistrati
del Dibattimento
SEDE

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, co.1, del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia.

Si trasmette copia della convenzione in oggetto indicata, per conoscenza, invitando a seguire le disposizioni nella stessa contenute.

Il Presidente f.f.
dr. Mario Frigenti



TRIBUNALE DI TIVOLI

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art 168 bis c.p., 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato/indagato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma per la messa alla prova predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità; che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato; che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con atto del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento in quanto Organismo che svolge prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Giudice dott. Roberto Gerardi, nato a Roma il 14 aprile 1944, Presidente del Tribunale di Tivoli (giusta nomina pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30.6.2013), con sede in Tivoli, Viale Niccolò Arnaldi, n. 19, giusta delega di cui all'atto in premessa,

e

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Roma e Latina (U.E.P.E.), con sede in Roma in via Ostiense 131/L 00154, c.f. TRNMLE57C66H, che interviene al presente atto nella persona del Direttore *pro tempore* dr.ssa Emilia Turiano, nata a S.Giorgio a Cremano (NA) il 26.03.1957

e

l'Ente **NUCLEO VOLONTARI GUIDONIA – PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO**, con sede legale in via Calabria n.8, Guidonia, cap 00012 (RM), c.f. 94059830581, che interviene al presente atto nella persona del legale rappresentante, sig. Mirko Succi, nato il 22.01.1971, a Roma (RM)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che **n. 10 soggetti** svolgano presso la propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale.

L'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività si declina in una pluralità di mansioni individuate nell'allegato (n.1).

La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è 1 (una) ed è indicata nell'allegato elenco (n.1); ad essa si potranno aggiungere i territori interessati che necessitano degli interventi di protezione civile per dare supporto alle autorità locali.

L'Ente informerà, periodicamente, la cancelleria del Tribunale e l'U.E.P.E. sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle mansioni alla cancelleria del Tribunale e all'UEPE.

Art 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto previsto nel programma per la messa alla prova, così come disposto nell'ordinanza di concessione della misura. Il programma specificherà la mansione alla quale viene adibito il soggetto fra quelle in elenco, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

La durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto) ore.

La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova.

L'U.E.P.E., che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

Art 3

Modalità di trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art 4

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente comunicherà all'U.E.P.E. il nominativo del Referente, incaricato di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni. Comunicherà, altresì, eventuali variazioni del nominativo del medesimo. Il Referente si impegna a segnalare, immediatamente all'U.E.P.E. l'eventuale rifiuto di svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti. Il Referente segnalerà, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso, presso le proprie sedi, ai funzionari dell'U.E.P.E. incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art 5

Divieto di retribuzione

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

Art 6

Relazione sul lavoro svolto

L'Ente, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, fornirà le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi del soggetto messo alla prova all'U.E.P.E., che assicurerà le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5 delle Disposizioni di attuazione del codice procedura penale.

Art 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento sul funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art 8

Adempimenti

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n.88/2015.

Art 9

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del procedimento con messa alla prova.


Art 10

Disposizioni finali


Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet* del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Tivoli, li 28 OTT. 2016


Il Presidente del Tribunale



Il Direttore dell'U.E.P.F.



Il Rappresentante dell'Ente





N.V.G.
Nucleo Volontari Guidonia
Protezione Civile Regione Lazio
Via Calabria, 8 Guidonia 00012 (RM)
Tel.339.6521999(H24)- Fax.0774.373755
C.F. 94059830581-Det.Reg.n°B3220
Email: nvg.protezionecivile@libero.it



DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

OGGETTO. PROGRAMMI DI MESSA ALLA PROVA.

I giorni e gli orari per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono i seguenti:
dal Lunedì alla Domenica dalle ore 09:00 alle ore 14:00 , o dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

Mansioni previste:

1. Addetto al centralino come operatore di telefonia,
2. Operatore di sala radio operativa Regionale,
3. Attività di autista per il trasporto degenti con patente B,
4. Trasporto degenti in qualità di accompagnatore,
5. Soccorso alla popolazione nella circostanza delle calamità naturali- eventi:
Metereologici (alluvioni, nevicate, trombe d'aria, grandinate, mareggiate, siccità)
Geologici/Idrogeologici (frane, smottamenti, caduta alberi, erosioni terremoti)
Indotti (incendi boschivi, incendi urbani, inquinamento marino).
6. Ricerca persone scomparse in supporto e su impulso delle Istituzioni (Corpo Forestale di Stato,
Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale.
7. Manutenzione del verde e pulizia sede.
8. Manutenzione e pulizia mezzi ed attrezzature.

Ogni attività svolta è preceduta da apposita formazione ed addestramento.

Le sedi presso la quali potranno essere svolte le attività lavorative sono:

la sede legale e operativa sita in Guidonia Montecelio via Calabria 8;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'H' or similar character.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



N.V.G.
Nucleo Volontari Guidonia
Protezione Civile Regione Lazio
Via Calabria, 8 Guidonia 00012 (RM)
Tel.339.6521999(H24)- Fax.0774.373755
C.F. 94059830581-Det.Reg.n°B3220
Email: nvg.protezionecivile@libero.it



altre sedi saranno determinate dalle Istituzioni quali: Corpo Forestale di Stato, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale.

Il territorio su cui insisteranno le sedi operative diverse dalla sede legale ed operativa di Guidonia M. è la Regione Lazio.

La prestazione lavorativa avrà inizio a partire dalla suddetta sede e si concluderà con il rientro presso la medesima.

Il referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni è il Sig. Succi Mirko già rappresentante legale.

In sua vece verranno delegati i Dirigenti e Caposquadra di turno.

Il Sig. Succi Mirko curerà le dovute comunicazioni con il Tribunale di Tivoli e l'U.E.P.E. di Roma.

Guidonia li 09/05/2016

M

Il Presidente
Mirko Succi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mirko Succi", written over the printed name.

A set of handwritten initials in black ink, possibly "MS" or similar.

A long, flowing handwritten signature in black ink, possibly "Succi" or similar.